

COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 19/11/1998
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2001
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/3/2007
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2008
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 27/06/2020

Indice

TITOLO I – NORME GENERALI SULLE ENTRATE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Definizione delle entrate
- Art. 3 – Forme di gestione delle entrate
- Art. 4 – Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 5 – Riscossione
- Art. 6 – Modalità di pagamento
- Art. 7 – Limite per il recupero dei crediti

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 8 – Definizioni
- Art. 9 – Agevolazioni tributarie
- Art. 10 – Aliquote e tariffe
- Art. 11 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 12 – Dichiarazione tributaria
- Art. 13 – Attività di controllo
- Art. 14 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 15 – Rapporti con il contribuente
- Art. 16 – Diritto di interpello
- Art. 17 – Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 18 – Notifica degli atti
- Art. 19 – Contenzioso tributario
- Art. 20 – Autotutela
- Art. 21 – Sospensione e dilazione di pagamento
- Art. 22 – Rimborsi
- Art. 23 – Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità
- Art. 24 – Compensazioni
- Art. 25 – Graduazione delle sanzioni
- Art. 26 – Casi di non punibilità
- Art. 27 – Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
- Art. 28 – Ravvedimento operoso

TITOLO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 29 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione
- Art. 30 – Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 31 – Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 32 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
- Art. 33 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 34 – Effetti dell'invito a comparire
- Art. 35 – Atto di accertamento con adesione

Art. 36 – Perfezionamento della definizione

Art. 37 – Effetti della definizione

Art. 38 – Riduzione delle sanzioni

Art. 39 – Decorrenza

Art. 40 – Interessi per violazioni tributarie

TITOLO IV – ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 41 – Determinazione dei canoni e delle tariffe

Art. 42 – Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali

Art. 43 – Attività di accertamento delle entrate patrimoniali

Art. 44 – Dilazione di pagamento

Art. 45 – Sanzioni non tributarie

Art. 46 – Interessi per violazioni non tributarie

Art. 47 – Tutela giudiziaria

Art. 48 – Norme finali

TITOLO I

NORME GENERALI SULLE ENTRATE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 50 della L. 449/97 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione, e a garantire l'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrata di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni o proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Forme di gestione delle entrate

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità della gestione associata prevista dalla legge.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire le entrate direttamente.
3. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate col piano esecutivo di gestione o con altro atto.
2. Il funzionario cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria e di controllo, verifica l'attività di liquidazione e di accertamento, nonché l'attività sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.lgs. 15.12.1997, n.446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e/o di tutte le entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 5 - Riscossione

1. Se non diversamente disposto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
4. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle entrate tributarie è affidata al soggetto appositamente individuato dall'Ente, il quale la effettua con le procedure previste dalla legge. E' l'ufficio preposto ad ogni singola entrata che cura anche la riscossione coattiva.
5. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L.160/2019 e s.m.i.
6. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
 - a) mediante emissione di ruolo;
 - b) mediante ingiunzione di pagamento;
 - c) in base alla normativa vigente in materia.

7. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
8. Per gli atti di cui al punto 5., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art.1 della L. 160/2019 e s.m.i.
9. Per gli atti di cui al punto 6., relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.
10. E' obiettivo del Comune di Borghi potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.
11. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione, il comune si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti di natura tributaria e patrimoniale.

Art. 6 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei tributi e delle entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale, qualsiasi somma spettante al Comune di Borghi può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) Versamento nel conto corrente postale intestato al Comune di Borghi-Servizio Tesoreria per specifiche entrate;
 - c) Versamento diretto all'economista o agente contabile dell'Ente quando previsto da specifici regolamenti;
 - d) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria dell'Ente (es.: Rid e Mav);
 - e) "Delega unica F24" (c.d. modello F24);
 - f) Attraverso il sistema "PagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 e s.m.i.
 - g) Ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile.

Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla modalità di pagamento, si intendono applicate le norme di legge.

Art. 7 - Limite per il recupero di crediti

1. E' stabilito in euro 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, così come stabilito dal comma 794, art.1 della L.160/2019 e s.m.i..
2. Per i crediti vantati nei confronti di contribuenti sottoposti a procedure concorsuali è fissato in euro 25,82 complessive il limite minimo per procedere all'attività di recupero del credito.
3. E' inoltre fissato in euro 1.549,37 complessive la cifra minima per la quale l'ufficio competente procede alla insinuazione tardiva nel passivo fallimentare tramite la costituzione di un Procuratore all'uopo nominato.
4. In ogni caso non si procede a recupero di somme di importo pari o inferiore alle spese occorrenti per le necessarie procedure di recupero.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 8 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, si intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

Art. 9 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste dalla leggi statali o regionali successive all'entrata in vigore del Regolamento, che non necessitano di specifica disciplina regolamentare si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione del Regolamento, ad eccezione dei casi di agevolazione espressamente esclusi dal Consiglio Comunale ed introdotti da norme di legge con carattere non cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta nel rispetto delle norme vigenti in materia di autocertificazione, alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, oppure inviata tramite servizio postale o telematico, non soggetta ad autocertificazione, Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 10 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le detrazioni e le tariffe delle entrate tributarie sono determinate dall'organo espressamente individuato dalla legge, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla normativa
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote, detrazioni e tariffe deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote, le detrazioni e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Art. 11 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale designa per ogni tributo un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo deve:

- a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno.
 - c) apporre il visto di esecutività sui prospetti riepilogativi relativi alle procedure di riscossione anche coattiva;
 - d) disporre i rimborsi;
 - e) curare il contenzioso come disposto dall'articolo 19;
 - f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 20, e provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 19;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - i) esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti il tributo di cui è responsabile.
3. La Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs n. 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di una o più entrate tributarie, le attribuzioni di cui al comma 1 e 2 lettera a), b), c), d), e), f), h), spetteranno ai suddetti soggetti in base alle specifiche stabilite nel capitolato di oneri sottoscritto dal soggetto aggiudicatario.

Art. 12 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto a quello stabilito dalla legge, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
6. Il funzionario responsabile assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

Art. 13 - Attività di controllo

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente/utente dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la definizione degli obiettivi correlati alle azioni di controllo annuale per i singoli tributi. In mancanza, il Funzionario Responsabile attiva le procedure di controllo annuale in relazione alla capacità operativa dell'ufficio tributi correlata alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale annualmente può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in relazione alle azioni di controllo di cui al comma 2, ed all'ammontare dell'eventuale evasione recuperata, nell'ambito delle possibilità offerte in tal senso dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. dal 7 al 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dagli uffici che svolgono attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.

2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio attività (DIA) o permessi di costruire, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi. Ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 15 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede. A tale scopo allorché il Comune delibera norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe relative a tributi per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la prestazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Articolo 16 – Diritto di interpello

1. Il presente articolo disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e del D.Lgs. 24/9/2015, n. 156 recante “Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario”.
2. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. Il richiedente, a pena della inammissibilità dell'istanza, in questa deve:
 - a) Indicare la questione in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale.
 - b) Indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato.
 - c) Fornire la propria soluzione, motivata.
 - d) Riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico, postale o telematico e sottoscrivere l'istanza. Il riferimento a casi concreti e personali non è indispensabile quando il soggetto interpellante sia un ente pubblico o privato, che esprime interessi di rilevanza diffusa nell'ambito territoriale del Comune, ovvero un ordine professionale o una associazione sindacale o di categoria. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. I motivi, in base ai quali il funzionario responsabile ritiene inammissibile l'istanza, vanno comunicati al richiedente.
8. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente, anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, la risposta scritta e motivata. Questa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente medesimo. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità dalla risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
9. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
10. Il funzionario responsabile può, a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta Comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale, ovvero al Consiglio Comunale qualora, ai fini della soluzione, si renda necessaria la interpretazione autentica della norma interessata.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui ai commi precedenti, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 17 – Accertamento delle entrate tributarie

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) Procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
 - b) Provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o nel caso di omessi versamenti;
 - c) Applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento
 - d) Notifica l'avviso di accertamento al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e il

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.

- e) Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Cio' integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque prevista.
 3. La motivazione dell'avviso comporta la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, il contenuto essenziale di questo deve essere riprodotto nell'atto che lo richiama, fatta eccezione qualora al Comune risulti che l'atto richiamato è già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza oppure si tratti di informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente la indicazione della provenienza di tale informazione.
 4. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:
 - a) Che è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, rivolgendosi al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'atto medesimo.
 - b) Che presso il funzionario predetto è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - c) Gli istituti giuridici, che consentono la definizione bonaria dell'obbligazione tributaria.
 - d) Le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'avviso.
 - e) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve indicare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L.160/2019 e s.m.i..

Articolo 18 – Notifica degli atti

1. Le comunicazioni degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al

GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

Art. 19 - Contenzioso tributario

1. La cura del contenzioso tributario è affidata al servizio tributi.
2. Il funzionario responsabile del tributo di norma rappresenta e difende il Comune in giudizio nei limiti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 546/92. Per le controversie tributarie che rivestano particolari importanza per questioni di principio giuridico o assumano elevata rilevanza economica e/o organizzativa, la Giunta, su proposta del responsabile del tributo, può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
3. Spetta comunque, sempre al Sindaco previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizioni soggettive del Comune quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziaria, di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio, il Comune è di norma rappresentato dal funzionario responsabile del tributo o altro, delegato dal Sindaco.
6. E' compito del funzionario responsabile, quando non sia stato incaricato un professionista esterno, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
7. Al fine di una più efficace ed incisiva difesa del proprio operato nel campo tributario il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del relativo contenzioso, promuovendolo con altri Comuni mediante una delle forme organizzative previste nella disciplina delle autonomie locali alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

Art. 20 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto;
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il procedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, fra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo
 - b) errore sul presupposto del tributo
 - c) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo
 - d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti
 - e) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza
 - f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo
 - g) sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 21 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato, in comprovate difficoltà di ordine economico, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità **di**

rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800 della L.160/2019, art. 1.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo' piu' essere rateizzato e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata.

In caso di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

Art. 22 – Rimborsi

1. Il contribuente puo' richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 20, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. o via PEC , il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. In caso di documentazione incompleta, il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parziale, derivi da fatti o circostanze non segnalati dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, il Comune medesimo informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.

7. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati all'art. 23 c.5.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art.39 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Nel caso in cui il rimborso abbia piu' beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Art. 23 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal comune.
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:
 - a) IMU euro 12,00
 - b) Imposta sulla Pubblicità euro 1,50
 - c) Diritti Pubbliche Affissioni euro 1,50
 - d) Cosap permanente euro 1,50
 - e) Cosap temporanea euro 1,00
 - f) Tassa Smaltim. Rifiuti annua euro 5,00
 - g) Tassa Smaltim. Rifiuti giornal. Euro 1,50

Tali importi sono riferiti al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.

3. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, non si fa luogo all'accertamento, all'ingiunzione fiscale dei tributi comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare complessivamente dovuto non superi l'importo di euro 10,00 (dieci//00) così come stabilito dal comma 794, art.1 della L.160/2019 e s.m.i. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci//00)
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti, si applicano i limiti di importo fissati al precedente comma 2.
6. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di scarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 10,00 (dieci//00).

Art 24 – Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme seguenti.
2. Il contribuente, entro i termine di scadenza per il versamento del tributo, puo' detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento ~~del medesimo tributo~~, relative all'anno in corso o ad anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi.
5. Il contribuente che si avvale della predetta facoltà di compensazione deve presentare al comune, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dopo la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - l'importo a suo credito risultante dal provvedimento di rimborso emesso dal funzionario responsabile.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale.
7. La compensazione non è ammessa per la quota IMU di competenza statale.
8. La compensazione puo' operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della Legge n.296 del 2006.
9. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ed effettuare la compensazione a favore del richiedente.

Art. 25 - Graduazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative relative ad entrate tributarie, così come previsto dai Decreti Legislativi n.471 - n.472 - n.473 del 23.12.1997 e successive modificazioni, vengono fissate, per misura e criteri applicativi, con separata deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile anche con lo stesso atto di accertamento del tributo.

Art. 26 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
3. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. Non sono considerate tali, e sono, quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione del questionario o la restituzione del medesimo non compilato.

Art. 27 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r. o **via PEC**, prima della riscossione coattiva della sanzione medesima.

Art. 28 – Ravvedimento operoso

1. In aggiunta alle ipotesi di ravvedimento operoso previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. il Comune di Borgho prevede il:
 - a) Ravvedimento entro due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
 - b) Ravvedimento oltre due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'emissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
 - c) Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione: l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

TITOLO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 29 - Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Borghi, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti ispirato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs n. 218 del 19.6.98 e secondo le seguenti disposizioni.

Art. 30 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento con adesione si configura come istituto per la composizione delle pretese tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 31 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 32 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, o via PEC, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico e simili, che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La mancata risposta del contribuente all'invito di cui al comma 1 non è sanzionabile poiché la partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non è obbligatoria.

Art. 33 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta o via PEC) indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Art. 34 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, delle eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 35 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga definito con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 36 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nello stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni), per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta dell'interessato, il pagamento rateale con un massimo di sei rate bimestrali di pari importo, se le somme dovute superano la somma di euro 1.549,37. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione (data di versamento della prima rata)

Art. 37 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato al comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 38 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, tutte le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte nella misura stabilita dalla legge qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione di legge delle sanzioni accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 31, comma 2, formulati dal Comune.

Art. 39 - Decorrenza

1. Il presente istituto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1999. Conseguentemente, esso è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

Art. 40 - Interessi per violazioni tributarie

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso legale di cui all'art. 1284 Cod. civ.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 41 - Determinazione dei canoni e delle tariffe

1. I canoni per l'utilizzazione del patrimonio comunale vengono fissati in modo da raggiungere il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato.
2. I corrispettivi per la fornitura di beni e prestazioni di servizio vengono determinati in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.
3. I canoni ed i corrispettivi sono approvati, con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 42 - Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

Art. 43 - Attività di accertamento delle entrate patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate patrimoniali è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
2. A tale scopo deve essere trasmesso al debitore apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto del credito, l'eventuale periodo di riferimento, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento.
3. Il sollecito di pagamento, emesso a seguito dell'attività di controllo da cui risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento alla scadenza, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati i periodi di riferimento e gli interessi dovuti, le modalità ed il termine per il versamento e la modalità adottata per la eventuale riscossione coattiva, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.
4. Il sollecito di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite PEC e costituisce presupposto per il successivo eventuale recupero coattivo del credito.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi dei servizi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 44 - Dilazione di pagamento

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico individuate con criteri precisi nel provvedimento di dilazione, anche conseguenti a gravi calamità naturali, il responsabile dell'entrata può consentire il pagamento del debito in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art.1, commi da 796 a 801 della L.160/2019 e s.m.i.
4. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

Art. 45 - Sanzioni non tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti o nei capitolati di gestione delle attività che determinano l'entrata.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile o dal concessionario.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di entrate non tributarie, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, ivi compresa l'attività sanzionatoria.
4. Ove non previste specifiche sanzioni, sulle somme tardivamente versate vengono di norma richiesti gli interessi di mora al vigente tasso legale.

Art. 46 - Interessi per violazioni non tributarie

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso legale di cui all'art. 1284 Cod. civ.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 47 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, possono farsi assistere da un professionista abilitato.

Art. 48 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1 gennaio 2020.